

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di revisione ed efficientamento energetico delle centrali termica e frigorifera e realizzazione di un sistema di contabilizzazione dei consumi energetici per il Campus dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Strada delle Cacce 91 – Torino.

CIG B5D6F244A9

CUP: E15I23000440001

CUI: L09261710017202500019

Sommario

Premesse	4
1 – PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 – La piattaforma telematica di negoziazione	5
1.2 – Dotazioni tecniche	6
1.3 – Identificazione.....	7
2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 – Documenti di gara	7
2.2 – Chiarimenti	8
2.3 – Comunicazioni.....	8
3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E MODIFICHE DEL CONTRATTO	9
3.1. Oggetto, importo dell'appalto a base d'asta	10
3.2 – Modifica del contratto in fase di esecuzione	12
3.3 – Valore totale dell'appalto	12
4. DURATA DELL'APPALTO, ANTICIPAZIONE E FINANZIAMENTO.....	12
4.1. Durata dell'appalto.....	12
4.2. Anticipazione dei pagamenti	12
4.3 - Revisione dei prezzi	12
4.4 - Finanziamento	12
5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
6 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	16
7.1 Requisiti di idoneità professionale	17
7.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale.....	17
7.3 Clausole sociali e condizioni di esecuzione	19

7.4 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	20
7.5 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	21
8 – AVVALIMENTO	21
9 – SUBAPPALTO	23
10 – GARANZIA PROVVISORIA	24
11 – SOPRALLUOGO	26
12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
13.1 – Regole per la presentazione dell'offerta	28
14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
15.1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	31
15.2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	38
15.3 – (eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.38	
15.4 – Documentazione in caso di avvalimento	39
15.5 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati	39
16 – OFFERTA TECNICA	40
17 – OFFERTA ECONOMICA	42
18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
18.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	44
18.2 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	45
18.3 – Criterio di valutazione dell'offerta economica	48
18.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi	49
19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE	49
20 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	49
21 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	50
22 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	50
23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	51
24 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	52
25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	53
26 – ACCESSO AGLI ATTI	54
27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	55
28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55

Premesse

Con determina del Direttore Generale dell'INRiM n. 132 del 27/02/2025, l'INRiM ha deciso di affidare mediante procedura aperta ex artt. 71 e 108, del D. Lgs. 36/2023 (in seguito anche **Codice**), i lavori di revisione ed efficientamento energetico delle centrali termica e frigorifera e realizzazione di un sistema di contabilizzazione dei consumi energetici per il Campus dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Strada delle Cacce 91 – Torino, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 n° 256. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico certificato per le procedure telematiche di acquisto (di seguito **Piattaforma o U-Buy**), come indicato al successivo art. 1, accessibile all'indirizzo internet <https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito istituzionale di questa Amministrazione si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023, la durata del procedimento è di 9 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste agli artt. 4 e 5, del medesimo Allegato.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (nel seguito INRiM, Istituto, oppure stazione appaltante) sito in Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino (Codice NUTS ITC11).

CIG: B5D6F244A9

CUI: L09261710017202500019

CUP: E15I23000440001

CPV: 45331200-8 Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche RUP) è l'Arch. Claudio Rolfo, Responsabile della U.O. Coordinamento Tecnologico dell'INRiM, il cui indirizzo e-mail è: c.rolfo@inrim.it.

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Daniele Ceccato, Responsabile della U.O. Acquisti Tecnici e Lavori dell'INRiM, il cui indirizzo e-mail è: d.ceccato@inrim.it.

Il Direttore dei Lavori (di seguito anche DL) è l'Ing. Gabriele Pisani (incarico conferito con Determinazione del Direttore Generale dell'INRiM n. 401 del 06/05/2024);

1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 – La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto prescritto nei manuali di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le regole per l'accesso e l'utilizzo del Sistema sono descritte nella "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori" e "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", disponibili nella sezione "Istruzioni e manuali" della Piattaforma ([LINK](#)), nonché nei documenti "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e

accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e *"Termini ed utilizzo della piattaforma telematica"* disponibili nella sezione *"Accesso area riservata"* della Piattaforma, che costituiscono parte integrante della presente lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di ricezione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 – Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 – Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma dovranno essere effettuate **tempestivamente e comunque entro le ore 13:00 del giorno 02/04/2025**, inviando una comunicazione all'indirizzo: inrim@pec.it indicando sia il seguente oggetto *"Richiesta supporto procedura aperta lavori revisione ed efficientamento energetico – CIG B5D6F244A9"* sia l'eventuale codice errore generato dalla Piattaforma. Richieste successive al suddetto termine potrebbero non essere risolte in tempo utile per la tempestiva presentazione dell'offerta. In tal caso, l'Istituto non sarà responsabile.

L'Operatore economico registrato alla Piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, sezione *"Bandi di gara in corso"*, individuare la presente procedura e cliccare su *"Visualizza scheda"*, quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante *"Presenta offerta"* e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la predisposizione delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 – Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa e parte tecnica;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Bando di gara;
- 5) Disciplinare di gara con i seguenti modelli allegati:
 1. Modello istanza di partecipazione;
 2. Modello dichiarazioni integrative ausiliario;
 3. Modello dichiarazioni impegno RTI;
 4. Modello dichiarazione DPCM 187/91;
 5. Modello DGUE;

6. Modello dichiarazione OE conflitto di interessi;
 7. Modello dichiarazione OE su Titolare Effettivo;
 8. Modello dichiarazione TE con conflitto di interessi;
 9. Modello offerta economica;
 10. Modello richiesta sopralluogo;
- 6) Istruzioni operative presenti nella sezione “*Istruzioni e Manuali*” della Piattaforma telematica U-Buy al link: <https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La documentazione di cui al punto 1) relativa al Progetto esecutivo è liberamente scaricabile accedendo al seguente [LINK](#):

<https://drive.google.com/drive/folders/1HkTk5G-ERyDHAYlBJxdEHBoRqxio4YP?usp=sharing>

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopradetta Documentazione di Gara

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell’AGID approvate con deliberazione n. 157/2020, sul sito istituzionale dell’INRiM all’indirizzo internet <https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> alla sezione “*Gare e procedure*” raggiungibile a questo [LINK](#).

2.2 – Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte ovvero **entro le ore 23:59 del giorno 27/03/2025**, in via telematica attraverso la sezione “*Comunicazioni*” dell’Area Riservata della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’articolo 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “*Comunicazioni della stazione appaltante*”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 – Comunicazioni

Ai sensi dell’articolo 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura vengono trasmesse tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale U-Buy all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione presso il quale elegge domicilio digitale ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura. E' onere dell'operatore economico presidiare tale recapito, restando esclusa ogni responsabilità in capo all'INRiM in caso di mancata presa visione di quanto ivi ricevuto. Eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice aventi carattere generale, quali gli avvisi relativi alle sedute pubbliche, le comunicazioni inerenti la documentazione di gara o le risposte ai chiarimenti di interesse generale, vengono pubblicate sulla Piattaforma, alla pagina dedicata alla procedura, attraverso la pubblicazione nella sezione **"Comunicazioni della stazione appaltante"**.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la predetta sezione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'INRiM. In caso contrario, l'Istituto declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. La comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 2, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Come indicato nella sopra citata Determinazione del Direttore Generale dell'INRiM n. 132 del 27/02/2025, ai sensi dell'articolo 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in poiché la suddivisione in più lotti renderebbe l'espletamento delle attività frammentario ed inefficace ai fini del completamento delle opere, considerato altresì che l'importo e l'entità dell'appalto consentono la partecipazione di micro, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con Verbale di validazione sottoscritto dal RUP in data 08/01/2025.

3.1. Oggetto, importo dell'appalto a base d'asta

L'appalto ha ad oggetto i lavori di revisione ed efficientamento energetico delle centrali termica e frigorifera e realizzazione di un sistema di contabilizzazione dei consumi energetici per il Campus dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Strada delle Cacce 91 – Torino.

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, ivi compresi i rilievi e le indagini funzionali all'esecuzione delle lavorazioni, nonché tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e ai relativi allegati, facenti parte integrante della documentazione di gara che il concorrente, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere ed accettare.

I lavori oggetto del contratto sono composti come indicato nella tabella seguente:

Tabella 1

Lavorazioni	Categoria di lavorazioni	Classifica	Importo lavorazioni	% lavorazioni su importo complessivo
Impianti termici e di condizionamento <i>Di cui:</i> <i>importo per manodopera</i> <i>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	OS28	III	€ 686.856,53 € 66.592,59 € 9.000,00	78,05 % CATEGORIA PREVALENTE
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi <i>Di cui:</i> <i>importo per manodopera</i> <i>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	OS30	I	€ 193.063,69 € 13.422,77 € 2.966,00	21,95 % CATEGORIA SCORPORABILE
Totale (importo complessivo dei lavori) <i>Di cui:</i> <i>importo per manodopera</i> <i>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>			€ 879.920,22 € 80.015,36 € 11.966,00	

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo ai sensi dell'art. 3, lett. m) di cui all'Allegato I.7 del Codice.

Il costo della manodopera, scorporato dall'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, è pari ad euro 80.015,36, IVA esclusa.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo di riferimento è il **"CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti" con CCNL id C011**. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo per il quale dovrà presentare nella busta contenente l'offerta economica una dichiarazione di equivalenza delle tutele con tutti gli elementi di cui all'articolo 4 dell'Allegato I.01 dello stesso Codice, secondo le modalità meglio precisate all'art. 17 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4, e dell'Allegato II.12 del Codice, in relazione all'importo ed ai lavori previsti in appalto, l'operatore economico che intende presentare la propria candidatura dovrà essere in possesso dell'attestazione SOA e dei requisiti meglio specificati al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare.

L'importo contrattuale dei lavori sarà determinato in applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, al quale verranno aggiunti i costi della manodopera dichiarati dal concorrente nell'offerta economica (nel limite di quelli quantificati dalla tabella di cui sopra) e i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo della conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", e quindi nel limite di € 3.000,00, oltre IVA.

Limiti al subappalto:

La categoria scorporabile OS 30 è interamente subappaltabile.

Considerato l'oggetto dei lavori dedotti in appalto, in ragione della complessità delle lavorazioni e alla necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e/o di diverse imprese in cantiere, in modo da garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi, mediante subappalto o cottimo, nel limite del 50 % della categoria prevalente OS 28 e che, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del medesimo Decreto, le prestazioni o lavorazioni subappaltabili oggetto dell'appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. subappalto a cascata).

3.2 – Modifica del contratto in fase di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'INRiM si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni richieste fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive alle condizioni originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.3 – Valore totale dell'appalto

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo complessivo stimato dell'affidamento in concessione è il seguente: al netto di IVA e di altre imposte o contributi di legge.

Prestazione	Importo
Lavori	€ 879.920,22
Variante entro il quinto ex art. 120, comma 9, del Codice	€ 175.984,04
Premio di accelerazione (art. 126, comma 2, del Codice)	€ 3.000,00
Valore globale stimato	€ 1.058.904,26

4. DURATA DELL'APPALTO, ANTICIPAZIONE E FINANZIAMENTO

4.1. Durata dell'appalto

Come previsto dall'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **210** (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di verbale di consegna dei lavori o di avvio in via d'urgenza. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

4.2. Anticipazione dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice, è prevista l'anticipazione del prezzo alle condizioni e secondo le modalità previste dalla norma richiamata.

4.3 - Revisione dei prezzi

Trova applicazione l'istituto della revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice.

4.4 - Finanziamento

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Istituto.

5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all’estero alle seguenti condizioni.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri dell’U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

6 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE 2.0**).

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione attraverso il sistema FVOE 2.0, l'Operatore economico, su richiesta della stazione appaltante, dovrà autorizzare l'accesso dell'Istituto scrivente attraverso le funzionalità del predetto sistema. Per la registrazione e la gestione dei successivi adempimenti, si invita pertanto la Società in indirizzo a provvedere alla registrazione accedendo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di **esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i componenti il raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente

con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (c.d. ***pantouflage***);
- Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'All. II.3 al Codice, le aziende che occupano oltre cinquanta dipendenti tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), **producono, a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato**, o in analogo registro del Paese di appartenenza per attività coerenti ai lavori oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

7.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale

- b) **Attestazione SOA**: ai sensi dell'articolo 100, comma 4, e dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente, a pena di esclusione, deve possedere l'attestazione di qualificazione per categorie e classifiche adeguate alla tipologia e all'importo dei lavori indicati al punto 3.1 del presente Disciplinare di gara, ovvero:

- a) attestazione SOA Categoria OS 28, Classifica III o superiore;
- b) attestazione SOA Categoria OS 30, Classifica I o superiore;
- c) in alternativa alle lettere a) e b): OG 11, Classifica III o superiore¹.

La categoria scorporabile OS 30 rientra nel novero delle categorie a qualificazione obbligatoria e non può essere eseguita direttamente dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente, il quale sarà tenuto a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa o, in alternativa, a subappaltare tale categoria ad imprese in possesso della relativa qualificazione (cd. Subappalto "*qualificante*" o "*necessario*").

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In caso di assenza di qualificazione nella categoria scorporabile a

¹ Ai sensi dell'articolo 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al Codice, l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

qualificazione obbligatoria, il concorrente deve pertanto, a pena di esclusione, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire anche l'importo della categoria scorporabile non posseduta e indicare i lavori o la parte degli stessi che intende subappaltare ad impresa dotata della qualificazione richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice si qualificano ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

La comprova del requisito di cui sopra è fornita mediante la produzione, in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dell'Attestazione SOA in corso di validità alla data di scadenza prevista per la ricezione dell'offerta².

- c) Certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale:** Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla terza.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione, in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dell'Attestazione SOA, che deve riportare l'indicazione del possesso della predetta certificazione del sistema di gestione della qualità;

² Ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, gli operatori economici con attestazione SOA recante termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale.

d) Qualificazione ai sensi dell'art. 27 D. lgs 81/2008 (Patente a crediti) rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro, qualora l'operatore economico sia sprovvisto di SOA di classifica III o superiore.

La comprova è fornita mediante la produzione, in copia conforme, del certificato attestante il possesso della patente di cui sopra.

7.3 Clausole sociali e condizioni di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 113 del Codice, sono definiti i seguenti requisiti per l'esecuzione dell'appalto che gli operatori economici dichiarano di accettare compilando il modello Allegato 1 "*Modello istanza di partecipazione*" e di attuare nell'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari:

- 1) L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale e territoriale di settore di cui al paragrafo 3.1 del presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- 2) al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente si impegna a:
 - garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Condizioni di esecuzione:

Le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Le condizioni e le clausole di cui al presente paragrafo 7.3 non costituiscono requisiti di partecipazione e pertanto non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione.

7.4 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 7.1, lettera a)**, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al **punto 7.2 lettera b)**, deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso del requisito prescritto per le prestazioni che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.2 lettera c)** (Certificazione UNI EN ISO 9000) deve essere posseduto dagli esecutori di lavorazioni con classifica III o superiore.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Il requisito di cui alla **lettera d) del punto 7.2** del presente Disciplinare relativo alla Qualificazione ai sensi dell'art. 27 D. lgs 81/2008 (Patente a crediti) deve essere posseduto da ciascun soggetto che eseguirà i lavori qualora sprovvisto di qualificazione SOA di classifica III o superiore.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 7.1, lettera a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo **7.2, lettera b)**, si precisa quanto segue:

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono
- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice:
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Il requisito di cui alla **lettera d) del punto 7.2** del presente Disciplinare relativo alla Qualificazione ai sensi dell'art. 27 D. lgs 81/2008 (Patente a crediti) deve essere posseduto da ciascun soggetto che eseguirà i lavori qualora sprovvisto di qualificazione SOA di classifica III o superiore.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 del presente Disciplinare, e/o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice e dell'articolo 26, dell'Allegato II.12 al Codice, nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione SOA, il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario secondo il modello allegato al presente Disciplinare (Allegato n. 2 "Avvalimento-Modello dichiarazioni integrative ausiliario").

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 – SUBAPPALTO

Si richiama la disciplina di cui all'articolo 119 del Codice.

Il concorrente indica nell'apposita sezione del modello DGUE e della domanda di partecipazione le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato per mancanza del requisito di cui alla lettera c), comma 4, dell'art. 119 del Codice.

Subappalto necessario o qualificante: se il concorrente in possesso di qualificazione SOA per la categoria prevalente non possiede la qualificazione per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, deve indicare – **a pena di esclusione** – la volontà di ricorso al subappalto per tale categoria scorporabile compilando la relativa sezione dell'Allegato 1: *“Modello istanza di partecipazione”* e del modello DGUE.

La categoria scorporabile OS 30 è interamente subappaltabile.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le lavorazioni e prestazioni oggetto del contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di c.d. subappalto a cascata).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 119 del Codice, l'affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante e alla condizione che il/i subappaltatore/i sia/no in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e ss. e 100 del Codice.

10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari a **euro 21.178,09** (2% del valore complessivo dell'appalto). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

Banca: BPM S.p.A., filiale 1070 Piazza San Carlo, Via XX Settembre 42, 10121 Torino;

Codice IBAN: IT44H0503401000000000032872

Per bonifici dall'estero codice Bic/Swift: BAPPIT21A70

Nella causale deve essere indicato "Garanzia provvisoria procedura aperta lavori efficientamento energetico CIG B5D6F244A9".

All'interno della busta amministrativa dovrà essere inserito il documento comprovante l'avvenuto bonifico.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e **firmata digitalmente** da un soggetto in possesso dei **poteri necessari per impegnare il garante**; essa deve essere altresì **verificabile telematicamente** presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere **intestata a tutti gli operatori economici** del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere **validità per 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2) la **rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini** di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa **entro quindici giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b)** Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a);
- c)** Riduzione del **20%**, cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) o b), quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 al Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni feriali, previa richiesta da trasmettere alla Stazione tramite pec entro le ore 23:59 del giorno 21/03/2025. La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata utilizzando il modello allegato (**Allegato n. 10**) che dovrà riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo ed essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: inrim@pec.it. Nella menzionata richiesta, il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere la convocazione per il sopralluogo da parte dell'INRiM.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Non verrà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante con delega rilasciata da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00, come definito dalla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023.

Per le modalità di pagamento del contributo si rimanda alle indicazioni fornite dall'ANAC alla seguente pagina: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'operatore economico allega la ricevuta pagoPA comprovante il pagamento nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ex art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di

presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, unitamente alla documentazione relativa alla procedura, deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere **sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 07/04/2025 a pena di esclusione.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La Piattaforma accetta esclusivamente files in formato **pdf**.

Si precisa che la dimensione massima, in MB, del singolo upload di file è di 70MB. Il limite massimo complessivo dell'offerta (busta amministrativa, busta tecnica e busta economica) è di 300MB.

13.1 – Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le norme tecniche relative all'utilizzo della piattaforma di negoziazione U-Buy indicate al paragrafo 1 del presente Disciplinare, di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti il caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Busta Amministrativa;

B – Busta Tecnica;

C – Busta Economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele, sono sanabili;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Allegato II.3 al Codice, la mancata allegazione da parte degli operatori economici con più di 50 dipendenti del rapporto di cui al predetto comma 1 non è sanabile e comporta l’esclusione dalla gara;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine di – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – assegnato dall’INRiM. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione amministrativa:

- Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Modello DGUE;
- garanzia provvisoria con allegata la dichiarazione attestante i poteri del fideiussore;
- *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta)* Copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- Certificazione SOA in corso di validità;
- *(in caso di Certificazione SOA di classifica inferiore a III)* Certificazione patente a crediti di cui al D.M. 18 settembre 2024, n. 132;
- *(in caso di lavorazioni in classificazione III o superiore)* Certificazione del sistema di gestione della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015;
- Modello dichiarazione DPCM 187/91;
- Modello dichiarazione conflitto di interessi;
- Modello dichiarazione Titolare Effettivo;
- Modello dichiarazione conflitto interessi del Titolare Effettivo;
- *(eventuale in caso di operatori economici con più di 50 dipendenti – a pena di esclusione –)* Copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46;
- *(eventuale)* dichiarazione di impegno a costituire RTI/consorzio ex art. 68, comma 1, del Codice;
- *(eventuale)* documentazione in caso di avvalimento (dichiarazione, DGUE ausiliaria e contratto di avvalimento);
- *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati o consorzi;
- Ricevuta F24 Elide comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo euro 16,00;
- Ricevuta pagoPA comprovante il versamento del contributo ANAC;
- *(eventuale)* procura;

15.1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui al **modello "01_Modello istanza partecipazione"**, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 1, lettera d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- **i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) **dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3**, del Codice, (in caso di operatore economico plurisoggettivo dovranno essere indicati i predetti soggetti in riferimento a ciascun partecipante) ivi incluso

l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta

- **di considerare remunerativa l'offerta economica** presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutta la documentazione facente parte del Progetto esecutivo;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- Di essere in possesso dell'**attestazione SOA** in corso di validità rilasciata da SOA regolarmente autorizzata ai fini della qualificazione per partecipare alla gara in oggetto;
- *(a pena di esclusione qualora l'o.e. non sia in possesso della qualificazione SOA di classifica III o superiore)* di possedere la qualificazione ai sensi dell'art. 27 D. lgs 81/2008 (**Patente a crediti**) rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro;
- che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare le prestazioni indicate (nel caso, precisa se si tratta di subappalto qualificante);
- Specifica il CCNL applicato ed il codice CNEL di riferimento;
- **di accettare** le condizioni contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'appalto – Parte amministrativa, nel Progetto esecutivo e nello Schema di contratto, e di impegnarsi ad eseguire i lavori secondo le modalità ivi descritte;
- **di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse** (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **di impegnarsi**, in caso di aggiudicazione, a (Artt. 57, comma 1 e 102, comma 1, del D.Lgs. 36/2023):
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente

connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- d) garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

e indica le modalità con cui intende adempiere ai predetti impegni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

- **di aver determinato il prezzo** offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
- (per le aziende che occupano oltre cinquanta dipendenti tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) **a pena di esclusione** ex art. 1, comma 1, dell'All. II.3 al Codice **allega copia dell'ultimo rapporto;**
- *(in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)* **di impegnarsi,** in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'Allegato II.3 al Codice:
 - a consegnare all'INRiM, **entro 6 mesi dalla stipula del contratto**, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - a consegnare all'INRiM, **entro 6 mesi dalla stipula del contratto**, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti

disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

OPPURE, in alternativa:

che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15

- (eventuale) **di beneficiare della riduzione** della garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’articolo 106, comma 8, ne indica il tipo e allega le relative certificazioni;
- **di aver provveduto al pagamento** del contributo dovuto in favore dell’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (e allega ricevuta);
- che l’operatore economico non ha concluso contratti di lavoro e non ha conferito incarichi a ex dipendenti dell’INRiM, che abbiano esercitato, per conto dell’Amministrazione, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo operatore, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), L. n. 190/2012 (clausola c.d. **pantouflage**);
- **di essere edotto** degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante pubblicato al seguente link: https://trasparenza.inrim.it/sites/trasparenza/files/2022-07/inrim_codice_di_comportamento_2015.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **di essere informato**, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “**GDPR**”) e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- **di autorizzare** l’INRiM al trattamento dei dati personali nelle modalità di cui al precedente punto ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento in oggetto;
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, di rilasciare espressamente all’INRiM il **consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE 2.0)** dell’articolo 24 dello stesso Decreto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal suddetto D.Lgs. n. 36/2023;
- di aver preso visione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (**PIAO**) 2025 – 2027 pubblicato al seguente link: <https://trasparenza.inrim.it/it/home/performance/documenti-di-programmazione>

- **di essere consapevole** che, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, nonché quella presentata dagli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, verrà resa disponibile secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 Codice e di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti (*OPPURE*) **di non autorizzare** (in tal caso, comprovarne l'esistenza di segreti commerciali producendo apposita relazione dettagliata ed inserirla nella busta contenente l'offerta tecnica. In caso di assenza di tale dichiarazione, l'accesso si intende consentito);
- (*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- (*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*), il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione dell'informativa di cui al paragrafo 28 del presente Disciplinare e di autorizzare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici in relazione alle parti pertinenti;
 - nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) del Codice, dal consorzio medesimo e dalle consorziate indicate come esecutrici in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi della presente procedura (Procedura aperta lavori di efficientamento energetico CIG B5D6F244A9).

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- o in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;

- o nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b), c) e d) del codice, dal consorzio medesimo;
- o nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

N.B.: in applicazione delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, dall'importo dovuto dall'aggiudicatario per la stipula del contratto, pari ad € 250,00, come definito dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, verrà detratto l'importo della marca da bollo di € 16,00 già versato in fase di partecipazione alla presente procedura.

15.2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il modello xml predisposto dalla Stazione appaltante compilabile mediante la specifica funzione della piattaforma secondo le modalità di cui alla **“Guida per la creazione e gestione del file XML DGUE Response”** pubblicata all'interno della sezione **“Guide e manuali”** accessibile al seguente [LINK](#).

Presenta, inoltre, il **DGUE** per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 – (eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 – Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, **a pena di inammissibilità dell'offerta**, secondo le modalità di seguito indicate.

Tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica devono essere firmati digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana ed essere sviluppata in modo chiaro e leggibile.

I documenti e gli elaborati grafici planimetrici dovranno essere prodotti in formato pdf come segue:

- **Elaborato descrittivo:** Dovrà essere predisposto, sotto forma di elaborato descrittivo in formato A4, un documento contenente le relazioni tecnico-descrittive, le relazioni di calcolo, le schede tecniche dei materiali, i calcoli e quant'altro ritenuto necessario per descrivere e spiegare al meglio le migliori proposte dal concorrente.

Il documento dovrà essere suddiviso in sei capitoli ciascuno riferibile ai relativi sub-criteri di miglioria, composto da un **massimo di n. 11 pagine (11 facciate escluso l'eventuale indice e copertina)**. Tutte le ulteriori pagine presentate, eccedenti il numero massimo di pagine consentito, non saranno considerate ai fini della valutazione tecnica per l'attribuzione del punteggio.

In riferimento al criterio A.3, dovrà essere presentato uno specifico capitolo contenente la dichiarazione di impegno a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

- **Elaborati grafici:** Inoltre, a supporto dell'elaborato descrittivo, dovranno essere prodotti in **totale n. 5 elaborati grafici** planimetrici (o tavole planimetriche) di dimensioni massime A0, uno per ogni sub-criterio. Le tavole planimetriche dovranno contenere l'indicazione del sub-criterio di riferimento. Sarà presa in considerazione al massimo una sola tavola planimetrica per ogni sub-criterio, pertanto le tavole eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione tecnica per l'attribuzione del punteggio.

Limite di upload: ai fini del corretto inserimento dei documenti componenti l'offerta tecnica, si precisa che la dimensione massima, in MB, del singolo upload di file è di 70MB. Il limite massimo complessivo dell'offerta (busta amministrativa, busta tecnica e busta economica) è di 300MB.

La Documentazione Tecnica presentata dai concorrenti dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente priva di ogni tipo di riferimento all'offerta economica.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce causa di esclusione.

N.B.: Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell'offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente Committente

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI ATTI:

L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, nonché quella presentata dagli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, verrà resa disponibile secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 Codice.

Ragioni di segretezza dell'offerta: la busta contenente l'offerta tecnica potrà contenere, in separato allegato, una motivata dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici o commerciali o industriali che si ritengono ostativi all'ostensione dei documenti ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del Codice, o all'accoglimento di una eventuale istanza di accesso agli atti. In assenza di tale dichiarazione, l'accesso agli atti si intenderà consentito.

17 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare (*09_Modello offerta economica*). Qualora l'Operatore economico decidesse di utilizzare un diverso modello, questo dovrà avere i medesimi contenuti di cui al predetto Allegato.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, tutti i seguenti elementi:

- a) **ribasso offerto** in cifre e in lettere, sull'importo soggetto a ribasso di Euro 787.938,86, al netto dei costi della manodopera e della sicurezza e Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali dopo la virgola, con troncamento dell'eventuale quinta cifra indicata nell'offerta economica;
In caso di discordanza, tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, co. 2, R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- b) **l'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023;
- c) **l'indicazione dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, il CCNL applicato con il dettaglio del costo orario delle figure professionali coinvolte;

- d) **i costi per l'attuazione delle soluzioni migliorative proposte:** il concorrente dovrà precisare il costo delle migliorie proposte. Tali costi fanno parte dell'offerta e non comportano alcun onere aggiuntivo in capo all'INRiM. I predetti costi non saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, ma saranno considerati ai fini della verifica della congruità dell'offerta e ai fini della definizione dell'oggetto del contratto di appalto.

L'offerta economica generata dal sistema telematico e l'offerta economica redatta secondo il modello allegato (09_Modello offerta economica) devono essere **entrambe** sottoscritte digitalmente con modalità, alternativamente, CADES o PAdES o secondo le modalità descritte nelle "Regole per l'utilizzo del sistema telematico Appalti&Contratti e-procurement e per le comunicazioni" di cui all'Allegato 7 al presente Disciplinare e inserite nella busta economica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, parziali o condizionate.

All'interno della busta telematica "C – Offerta Economica", il concorrente può inserire le spiegazioni dei prezzi proposti nell'offerta economica, di cui all'art. 110, comma 3, del Codice.

(in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dal presente Disciplinare) All'interno della stessa busta telematica "C – Offerta Economica" il concorrente inserisce inoltre la Dichiarazione di equivalenza contenente la descrizione dettagliata delle voci che compongono il trattamento economico del personale impiegato individuate all'articolo 4 dell'Allegato I.01 al Codice, con la dimostrazione dell'equivalenza al CCNL indicato dalla stazione appaltante.

Il periodo minimo durante il quale il concorrente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per la ricezione della stessa, fatte salve eventuali proroghe richieste dall'INRiM.

L'offerta è determinata dall'operatore economico sulla base di calcoli di propria convenienza, a proprio rischio ed è indipendente da qualunque eventualità. L'operatore economico non può, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi successivamente alla presentazione dell'Offerta.

18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi massimi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
-------------------------	-----------

A	Offerta tecnica	90
B	Offerta economica	10
TOTALE		100

18.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi riportati nella seguente tabella.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI DISCREZIONALI MAX (D)	PUNTI TABELLARI MAX (T)
A.1	Integrazione e/o ampliamento del sistema di contabilizzazione dell’energia	68	A.1.1	Ulteriori sistemi di misurazione di energia termica di tipo elettronico, idonei al rilievo e alla contabilizzazione di calorie tramite la misura della portata e della temperatura, in mandata e in ripresa, per le palazzine per le quali il sistema non è previsto dall’appalto in oggetto	24	
			A.1.2	Ulteriori sistemi di misurazione di energia frigorifera di tipo elettronico, idonei al rilievo e alla contabilizzazione di frigorie tramite la misura della portata e della temperatura, in mandata e in ripresa, per le palazzine per le quali il sistema non è previsto dall’appalto in oggetto	24	
			A.1.3	Ulteriori sistemi di misurazione dell’energia elettrica assorbita idonei al rilievo e alla contabilizzazione per le palazzine per le quali il sistema non è previsto dall’appalto in oggetto	20	
A.2	Miglioramento dell’efficienza energetica	20	A.2.1	Realizzazione di ulteriore efficientamento energetico generale dell’intero complesso “Centrale termica-Centrale Frigorifera” con	10	

				particolare riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili		
			A.2.2	Realizzazione di ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi, delle apparecchiature e dei macchinari previsti nel progetto in appalto	10	
A.3	Promozione dell'inclusione lavorativa (Art. 1, comma 5, lettera b), dell'Allegato II.3, del Codice)	2		Impegno a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro		2
	Totale	90			88	2

18.2 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Con riferimento ai criteri discrezionali di cui alla precedente tabella, le offerte saranno valutate sulla base dei sotto indicati criteri motivazionali:

- **Sub-criterio A.1.1 – Ulteriori sistemi di misurazione di energia termica di tipo elettronico, idonei al rilievo e alla contabilizzazione di calorie tramite la misura della portata e della temperatura in mandata e in ripresa per le palazzine per le quali il sistema non è previsto dall'appalto in oggetto:**

La Commissione giudicatrice valuterà, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, una proposta tecnica comprendente l'integrazione e/o ampliamento dei sistemi di misura e contabilizzazione di energia termica, per le palazzine per le quali il sistema non è previsto, in coerenza con quanto presente per progetto esecutivo (CSA – Capitolato Speciale d'Appalto, Norme tecniche e in riferimento agli elaborati grafici IM08, IM09 e IE03).

Ai partecipanti è richiesto di mettere a disposizione della Stazione Appaltante, un'integrazione al progetto esecutivo di gara, attraverso la presentazione di:

- Elaborati grafici con l'indicazione della posizione, quantità e tipologia dei sistemi di misurazione proposti;
- Schede tecniche dei sistemi di misurazione proposti;
- Relazione tecnico-descrittiva con la descrizione di quanto proposto.

- **Sub-criterio A.1.2 – Ulteriori sistemi di misurazione di energia frigorifera di tipo elettronico, idonei al rilievo e alla contabilizzazione di frigoriferie tramite la misura della portata e della temperatura in mandata e in ripresa per le palazzine per le quali il sistema non è previsto dall'appalto in oggetto**

La Commissione giudicatrice valuterà, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, una proposta tecnica

comprendente l'integrazione e/o ampliamento dei sistemi di misura e contabilizzazione di energia frigorifera, per le palazzine per le quali il sistema non è previsto, in coerenza con quanto presente per progetto esecutivo (CSA – Capitolato Speciale d'Appalto, Norme tecniche e in riferimento agli elaborati grafici IM08, IM09 e IE03).

Ai partecipanti è richiesto di mettere a disposizione della Stazione Appaltante, un'integrazione al progetto esecutivo di gara, attraverso la presentazione di:

- Elaborati grafici con l'indicazione della posizione, quantità e tipologia dei sistemi di misurazione proposti;
- Schede tecniche dei sistemi di misurazione proposti;
- Relazione tecnico-descrittiva con la descrizione di quanto proposto.

➤ **Sub-criterio A.1.3 – Ulteriori sistemi di misurazione dell'energia elettrica assorbita idonei al rilievo e alla contabilizzazione per le palazzine per le quali il sistema non è previsto dall'appalto in oggetto**

La Commissione giudicatrice valuterà, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, una proposta tecnica comprendente l'integrazione e/o ampliamento dei sistemi di misura e contabilizzazione elettrica, per le palazzine per le quali il sistema non è previsto, in coerenza con quanto presente per progetto esecutivo (CSA – Capitolato Speciale d'Appalto, Norme tecniche e in riferimento agli elaborati grafici IM08, IM09 e IE03).

Ai partecipanti è richiesto di mettere a disposizione della Stazione Appaltante, un'integrazione al progetto esecutivo di gara, attraverso la presentazione di:

- Elaborati grafici con l'indicazione della posizione, quantità e tipologia dei sistemi di misurazione proposti;
- Schede tecniche dei sistemi di misurazione proposti;
- Relazione tecnico-descrittiva con la descrizione di quanto proposto.

➤ **Sub-criterio A.2.1 – Realizzazione di ulteriore efficientamento energetico generale dell'intero complesso "Centrale termica-Centrale Frigorifera" con particolare riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili**

La Commissione giudicatrice valuterà dal punto di vista qualitativo, una proposta di ulteriore efficientamento energetico dell'intero complesso "Centrale termica-Centrale Frigorifera" con particolare riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili. Si richiede pertanto di sviluppare e proporre soluzioni progettuali con puntuali indicazioni delle caratteristiche tecniche previste.

Ai partecipanti è richiesto di mettere a disposizione della Stazione Appaltante un'integrazione al progetto esecutivo di gara, attraverso la presentazione di:

- un elaborato grafico con l'indicazione di schemi di massima, posizionamento e tipologia degli interventi proposti;
- relazione tecnico-descrittiva con puntuali indicazioni di quanto proposto e contenente una relazione di calcolo a dimostrazione dei benefici, in termini economici, della soluzione individuata.

➤ **Sub-criterio A.2.2 – Realizzazione di ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi, delle apparecchiature e dei macchinari previsti nel progetto in appalto**

La Commissione giudicatrice valuterà dal punto di vista qualitativo, una proposta di ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica delle apparecchiature e dei macchinari previsti nel progetto esecutivo. Si richiede pertanto di sviluppare e proporre soluzioni progettuali con puntuali indicazioni delle caratteristiche tecniche previste.

Ai partecipanti è richiesto di mettere a disposizione della Stazione Appaltante un'integrazione al progetto esecutivo di gara, attraverso la presentazione di:

- un elaborato grafico con l'indicazione di schemi di massima, posizionamento e tipologia degli interventi proposti;
- schede tecniche dei sistemi, apparecchiature e macchinari proposti;
- relazione tecnico-descrittiva con puntuali indicazioni di quanto proposto e contenente una relazione di calcolo a dimostrazione dei benefici, in termini economici, della soluzione individuata.

➤ **Criterio A.3 - Promozione dell'inclusione lavorativa (Art. 1, comma 5, lettera b), Allegato II.3, del Codice)**

La Commissione giudicatrice valuterà la presenza e la conformità della dichiarazione di impegno resa dall'operatore economico relativa all'utilizzo di specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

In riferimento a ciascuno degli elementi discrezionali (D) identificati nella tabella di cui sopra, ogni Commissario attribuirà un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, cui corrisponderà un giudizio sintetico secondo quanto sotto riportato:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Assente - completamente negativo	0
Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo	0,1
Negativo	0,2
Gravemente insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4

Appena insufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

La Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo tre cifre decimali, ottenute con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale è maggiore o uguale a 5) dai singoli componenti per ogni elemento qualitativo di tipo “discrezionale”. Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni elemento qualitativo come illustrato nella seguente formula:

$$Pi = \sum [Wi * Vai]$$

dove:

Pi = Punteggio dell’offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

I punteggi indicati dalla lettera **T** “**Punteggi tabellari**”, saranno attribuiti o non attribuiti sulla base della presenza o assenza nell’offerta, della dichiarazione di impegno richiesta.

Non si effettuerà alcuna riparametrazione.

Non è prevista una soglia di sbarramento in riferimento al punteggio tecnico.

18.3 – Criterio di valutazione dell’offerta economica

Il punteggio economico (max 10 punti) verrà attribuito con riferimento al ribasso offerto dal concorrente sull’importo soggetto a ribasso di **Euro 787.938,86**, al netto dei costi della manodopera e della sicurezza e Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali dopo la virgola, con troncamento dell’eventuale quinta cifra indicata nell’offerta economica.

E’ attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula bilineare:

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X (A_i / A_{soglia})$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A max = valore del ribasso più conveniente

18.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo – compensatore, secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i ;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i ;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i ;
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i ;
 P_a = peso criterio di valutazione a;
 P_b = peso criterio di valutazione b;
 P_n = peso criterio di valutazione n.

19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice, la commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice sulla Piattaforma U-Buy alla pagina dedicata alla presente procedura, all'interno della sezione "Altri atti e documenti".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta si svolgerà in modalità telematica e avrà luogo il giorno **09/04/2025, alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma secondo le modalità indicate alla sezione “comunicazioni” del presente Disciplinare.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato dal responsabile di fase e dal seggio di gara all’uopo nominato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora della seduta in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà successiva seduta pubblica, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che rientrino in entrambe le seguenti casistiche:

- a) superamento dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- b) offerte economiche che si discostino del 20% dal valore medio dei ribassi offerti da tutti i concorrenti.

Tali calcoli saranno effettuati solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quattro.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP può richiedere al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.

136. L'affidatario deve comunicare alla stazione concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), si precisa che:

- a) titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, con sede in Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino; PEC: inrim@pec.it;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Potranno, inoltre, essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Moreno Tivan, Direttore Generale dell'INRiM, e-mail dirgen@inrim.it; il Data Protection Officer è l'Avv. Silvia Misirocchi, e-mail dpo@inrim.it.

F.to: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Claudio Rolfo